

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
VIA VERDI, 32
57126 – LIVORNO
TEL. 0586/829050 – FAX 0586/205858
Codice CIG 6280678372

Disciplinare di gara parte integrante del bando per la fornitura franco destino di carburante per autotrazione destinato agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno siti in: Livorno, Viale Ippolito Nievo, n°31 (lato mare); Collesalveti (LI), Via Galilei 84/86 (località Vicarello); Cecina (LI), Via Aurelia Nord Km.280; Piombino (LI), P.zza Niccolini n°22;

Si porta a conoscenza, che nel giorno **26 Giugno 2015** alle ore **16.00 e segg.** avrà luogo nella sede di questo Ente, in seduta pubblica, la procedura concorsuale aperta ai sensi dell'art. 82 del D.lgs,12/04/2006 n°163 e sue successive modificazioni, per la fornitura franco destino di carburante per autotrazione (Benzina auto 95 RON e Gasolio autotrazione) per il periodo 1° Agosto 2015 – 31 Gennaio 2016.

L'Automobile Club Livorno si riserva di affidare all'aggiudicatario, la fornitura di cui trattasi per ulteriori sei mesi (periodo dal 1° febbraio 2016 – 31 luglio 2016), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche, da concludersi entro il 31.12.2015.

L'importo complessivo – calcolato sul valore differenziale tra il prezzo di acquisto e quello di cessione - è stimato in € 200.000,00 oltre iva, per tutta la durata del contratto eventualmente prorogato di ulteriori mesi sei, ovvero fino al 31 luglio 2016, su un quantitativo stimato di cinque milioni di litri di carburante.

Le prestazioni sono subappaltabili e affidabili a cottimo entro il limite massimo del 30%.

Le condizioni della fornitura sono riportate nel quaderno d'oneri allegato al presente disciplinare di gara.

La fornitura è finanziata con fondi dell'Automobile Club Livorno.

La gara verrà effettuata con ammissione di offerte soltanto in ribasso percentuale sul differenziale (rispetto alle quotazioni PLATT'S – benzina premium unleaded 10 ppm e gasolio ulsd 10 ppm) a base d'asta di €0,030, oltre iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura.

Per essere ammesso alla gara dovrà recapitarsi apposito plico di gara mediante il personale dell'impresa concorrente; in alternativa, detto plico potrà essere fatto pervenire mediante servizio postale pubblico o privato oppure tramite terzi (ad esempio corriere).

Il tutto ai sensi dell'art. 75 del R.D. 23/05/1924, n.827.

Il suddetto plico, che dovrà risultare sigillato con bolli di ceralacca oppure controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovrà pervenire a questo Ente **entro e non oltre le ore 13.00 del 26 Giugno 2015** e dovrà contenere quanto segue:

1 Offerta, in bollo da €16,00 ed in lingua italiana, sottoscritta a pena di nullità da legale rappresentante (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo l'offerta sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che lo compongono) contenente il ribasso percentuale sul differenziale (rispetto alle quotazioni PLATT'S) a base d'asta di €0,030 oltre iva per ogni litro di carburante.

L'offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata con bolli di ceralacca oppure controfirmata su tutti i lembi di chiusura **nella quale non devono essere inseriti altri documenti**.

La busta sigillata contenente l'offerta deve essere inclusa, insieme ai documenti richiesti per la partecipazione alla gara di cui ai seguenti punti da **2 a 11** ed agli ulteriori documenti, rispettivamente previsti per consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, per le associazioni temporanee ed i consorzi ai sensi dell'art.2602 del codice civile e per l'avvalimento, nel suddetto plico sigillato di gara (vedi sopra) indirizzato all'Automobile Club Livorno, Via Verdi, 32 – 57126 - Livorno, recante, oltre al nominativo del mittente, la seguente annotazione:

Offerta per gara del 26 Giugno 2015 per la fornitura franco destino di carburante per autotrazione destinato agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno siti in: Livorno, Viale Ippolito Nievo, n.31 (lato mare); Collesalveti (LI), Via Galilei n.86 (località Vicarello); Cecina (LI), Via Aurelia Nord Km.280; Piombino (LI), P.zza Niccolini n.22.

Si avverte che oltre detto termine non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e che non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

2. Copia del quaderno d'oneri sottoscritta in ogni foglio in segno di conoscenza e di piena accettazione da legale rappresentante (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo il quaderno d'oneri sarà sottoscritto dai i legali rappresentanti di tutti i soggetti che lo compongono).

Qualora il concorrente volesse avvalersi della facoltà di subappaltare o di affidare a cottimo le prestazioni oggetto della somministrazione (entro il limite massimo del 30%) dovrà allegare al quaderno d'oneri firmato, apposta dichiarazione (anche questa sottoscritta come sopra) indicante l'intenzione, in caso di aggiudicazione, di volersi avvalere di tale facoltà (secondo quanto previsto per l'ipotesi del subappalto o del cottimo dall'art. 27 del quaderno d'oneri), con avvertenza che, in difetto, il concorrente si intenderà decaduto dalla possibilità di presentare istanze in tal senso.

3. Garanzia provvisoria (cauzione o fidejussione) costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, dell'ammontare di € 4.000,00=.

La garanzia provvisoria dovrà avere la durata di almeno 180 giorni decorrenti dal 26 Giugno 2015 e dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fidejussore (a scelta del concorrente, banca o assicurazione o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n° 385) a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163.

In caso garanzia provvisoria mediante fidejussione (rilasciata, sempre a scelta del concorrente, da banca o da assicurazione o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n° 385) questa dovrà inoltre contenere tutte le altre condizioni di cui al citato art. 75 del D.Lgs. n° 163 del 2006, quali la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente garantito (condizioni che, compreso l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, si intenderanno già incluse se la fidejussione sarà stata redatta secondo lo schema tipo 1.1 approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 12 Marzo 2004, n° 123).

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto ad €2.000,00=, per coloro che dimostrano in sede di gara mediante la produzione di idonea documentazione, il possesso dei requisiti di cui dell'art. 40, 7° comma, del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163.

4. Documento attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del contributo di €35,00 Codice CIG 6280678372.

Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03.11.2010 ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n° 266 e dall'avviso emesso dalla stessa Autorità in data 31/03/2010 (Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005, n° 266, di soggetti pubblici e privati) con le seguenti modalità. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al [Servizio Riscossione Contributi](#). L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

5. Autocertificazione: (allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante) dalla quale risulti quanto segue (dalla lettera A alla lettera E):

A) Dati di riferimento dell'iscrizione al Registro delle Imprese, codice fiscale, partita I.V.A., posizioni INPS ed INAL ed indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative alla gara (inclusi numeri di telefono e di fax ed indirizzo di posta elettronica);

B) Possesso dei seguenti requisiti di ordine generale dei cui all'art. 38 D.Lgs. 12/04/2006, n° 163:

- a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) Di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n° 575 (per tutti i soggetti indicati dall'art. 38, 1° comma sub b, del D.Lgs. n° 163/2006, al quale espressamente si rinvia);
- c) Di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, di non aver riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18 (per tutti i soggetti indicati dall'art. 38, 1° comma sub c, del D.Lgs. n° 163/2006, al quale espressamente si rinvia);
- d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990, n° 55 (salvo quanto previsto dall'art. 38, 1° comma, sub d, del D.Lgs. n° 163/2006, al quale espressamente si rinvia);
- e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Automobile Club Livorno o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (per la valutazione e l'accertamento di quanto dichiarato si rinvia espressamente all'art. 38, 1° comma sub f, del D.Lgs. n° 163/2006);
- g) Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui l'interessato si è stabilito);
- h) Di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando) falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui l'interessato si è stabilito);
- l) Di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come, in particolare, contenute nella legge 12/03/1999, n° 68 (per le imprese con meno di quindici dipendenti indicare tale circostanza di esclusione dal campo di applicazione della legge n° 68/1999);
- m) Di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, secondo comma, lettera c), del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, primo comma, del D.L. 4 Luglio 2006, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006, n° 248);
- m-bis) Di non aver riportato, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, di tale D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) Di non trovarsi nella situazione di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 1° comma sub m-ter) del D.Lgs. n° 163/2006, al quale espressamente si rinvia;
- m-quater) Di non essere rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti la possibilità che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- I requisiti di cui alla precedente lettera B) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario
- C) Possesso del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- D) Di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001, n° 383 oppure, essendosene avvalsi, di aver concluso il periodo di emersione;

E) Specificare se l'impresa fa parte, oppure no, di consorzi (con esclusione dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile) indicandone, in caso affermativo, la natura (di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, o di consorzi tra imprese artigiane, oppure di consorzi stabili), la denominazione e la sede legale.

6. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n° 385, comprovante (ciascuna dichiarazione) la capacità economica e finanziaria dell'impresa;

7. Documentazione o autocertificazione comprovante l'iscrizione presso l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito presso la Provincia del luogo dove l'azienda ha sede; in subordine, per il caso che il trasporto non venga effettuato con mezzi propri, ma affidato a terzi, documentazione o autocertificazione comprovante l'obbligo di avvalersi per il trasporto soggetti iscritti presso l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito presso la Provincia del luogo dove l'azienda ha sede;

8. Documentazione o autocertificazione comprovante il possesso della certificazione ISO 9001:2008, ISO 14001; in subordine, per il caso che il trasporto non venga effettuato in proprio, ma affidato a terzi, documentazione o autocertificazione comprovante l'obbligo di avvalersi per il trasporto soggetti in possesso della certificazione ISO 9001:2008, ISO 14001.

9. Documentazione o autocertificazione comprovante il possesso di ATB, (che non dovranno riportare colorazioni o loghi riconducibili ad aziende concorrenti della committente), dotate di conta litri, rispondenti alle norme di sicurezza vigenti per il trasporto di liquidi infiammabili e loro eventuali aggiornamenti e modifiche, alle disposizioni dell'Ufficio Metrico oltreché alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni dell'Ispettorato della Motorizzazione civile; in subordine, per il caso che il trasporto non venga effettuato in proprio, ma affidato a terzi, documentazione o autocertificazione comprovante l'obbligo di avvalersi di soggetti in possesso di ATB, (che non dovranno riportare colorazioni o loghi riconducibili ad aziende concorrenti della committente), dotate di conta litri, rispondenti alle norme di sicurezza vigenti per il trasporto di liquidi infiammabili e loro eventuali aggiornamenti e modifiche, alle disposizioni dell'Ufficio Metrico oltreché alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni dell'Ispettorato della Motorizzazione civile.

9. Documentazione o autocertificazione comprovante la dotazione di portale d'accesso al proprio sistema informatico accessibile da parte del committente e dei gestori per la consultazione della reportistica, l'immissione degli ordini di carico, lo scarico di documenti di viaggio (cedolini conta litri, buoni di consegna, DAS) ed eventualmente fatture secondo le necessità del committente; in subordine, documentazione o autocertificazione comprovante l'obbligo di fornire detta documentazione in formato digitale.

10. Elenco delle forniture e/o somministrazioni simili a quella oggetto della presente gara, effettuate regolarmente negli ultimi tre anni, indicante, per ciascuna fornitura e/o somministrazione, l'identità del committente, il luogo, il periodo e l'importo offerto. Da tale elenco, dovrà risultare che l'impresa ha effettuato nello stesso periodo forniture e/o somministrazioni simili a quelle oggetto della gara per un importo complessivo pari ad almeno € 12.000.000,00 oltre iva.

Per i casi di cui all'art. 275, secondo comma, del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n° 207, la capogruppo dovrà dimostrare di possedere i requisiti anzidetti in maniera maggioritaria e, in ogni caso, in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti; tutto ciò fermo restando che comunque il raggruppamento nel suo complesso dovrà dimostrare di possedere il 100% dei requisiti medesimi.

11. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, elenco di tutte le imprese consorziate che li compongono.

NORME PER CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE

I consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane devono produrre tutta la documentazione prevista nel presente disciplinare e indicare espressamente il nominativo, o i nominativi, delle consorziate che eseguiranno la somministrazione, per ciascuna delle quali deve essere prodotta autocertificazione dalla quale risulti quanto segue:

A L'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l'attestazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento, o di liquidazione coatta, o di

concordato preventivo ed il nulla osta antimafia ai sensi del D.P.R. 3 Giugno 1998, n° 252 per i legali rappresentanti e, se esistenti, per i direttori tecnici;

B Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n° 163 del 2006, ai sensi del punto 5B del presente disciplinare;

C La regolarità contributiva INPS e INAIL;

D Non essersi avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001, n° 383 oppure, essendosene avvalse, di aver concluso il periodo di emersione.

Le imprese, le cooperative o le imprese artigiane indicate da tali consorzi quali esecutrici della somministrazione non potranno partecipare autonomamente (né con altri soggetti in associazione temporanea o in consorzio ordinario ex art. 2602 codice civile) e l'inosservanza di tale divieto comporterà la loro esclusione dalla gara (e dell'eventuale associazione temporanea o consorzio ordinario) e, come conseguenza, anche l'esclusione del consorzio stabile, di cooperative o di imprese artigiane.

Il consorzio stabile, il consorzio di cooperative e il consorzio di imprese artigiane possono associarsi temporaneamente o costituire consorzi ordinari ex art. 2602 del codice civile con altri soggetti, ma non possono farlo, pena l'esclusione dalla gara, con loro consorziate, anche se non indicate come esecutrici dei lavori.

NORME PER ASSOCIAZIONI TEMPORANEE E CONSORZI ORDINARI EX ART. 2602 C.C.

Sono ammessi a partecipare soggetti riuniti in associazione temporanea o in consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163.

In tale caso dovrà presentarsi apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che compongono il raggruppamento, con la quale, indicando il nominativo del capofila, essi si impegnino, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge l'associazione temporanea, o con la quale essi si impegnino, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio ordinario ai sensi dell'art. 2602 del codice civile (da tale dichiarazione dovrà risultare la quota di partecipazione al raggruppamento ai sensi **dell'art. 37 13° comma del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163**).

Per i raggruppamenti di cui sopra, oltre a tale dichiarazione, deve essere presentato, per tutti i soggetti che li compongono, l'intera documentazione prevista nel presente disciplinare.

Qualora si scelga di formalizzare il raggruppamento prima della presentazione dell'offerta, dovrà prodursi in sede di gara, oltre all'intera documentazione prevista nel presente disciplinare per tutti i soggetti che lo compongono, l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea, comprendente la nomina dell'impresa capofila con il relativo mandato irrevocabile, oppure, per il consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile, il contratto di cui al successivo art. 2603 del medesimo codice, con indicazione dei nominativi delle persone cui è stata attribuita la legale rappresentanza (il tutto sempre indicando la quota di partecipazione al raggruppamento ai sensi **dell'art. 37 13° comma del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163**).

In tali ipotesi gli atti di cui ai punti 1. (offerta), 2. (quaderno d'oneri ed eventuale dichiarazione di voler subappaltare e/o concedere a cottimo) potranno essere sottoscritti solamente dal legale rappresentante del soggetto capofila, oppure dal legale rappresentante del consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 37, 7° comma, del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, quando abbia partecipato alla gara medesima l'associazione temporanea o il consorzio di cui fa parte.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara, sia delle imprese, sia dei raggruppamenti di cui sopra.

Ai fini della partecipazione alla gara da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (in sigla "GEIE") ai sensi del D.Lgs 23/07/1991, n° 240, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente disciplinare per associazioni temporanee e consorzi ordinari ex art. 2602 del codice civile.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, può avvalersi della capacità di altri soggetti, per soddisfare i requisiti previsti dal presente disciplinare relativi al possesso delle referenze bancarie (punto 6 del presente disciplinare) e/o del conseguimento dell'importo per somministrazioni e/o forniture simili a quella oggetto della gara (punto 7 del presente disciplinare).

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuno dei requisiti anzidetti.

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato che intenda avvalersi di altri soggetti per le finalità sopra richiamate deve allegare, **oltre all'intera documentazione richiesta dal presente disciplinare**, quanto segue:

- a) una dichiarazione con la quale esso dichiara di volersi avvalere di un'altra impresa indicando le generalità di quest'ultima (ausiliaria) e che intende soddisfare con l'avvalimento i requisiti di cui al punto 6 e/o di cui al punto 7;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti richiesti al punto 5 (da 5A a 5E) del presente disciplinare;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della somministrazione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, né di essa si avvale, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 163/2006, altro concorrente che partecipa alla gara oggetto del presente disciplinare;
- e) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della somministrazione: nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una un'autocertificazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

* * *

I dati ricavabili da tutta la documentazione prodotta in sede di gara saranno usati per sole finalità istituzionali.

Quando più persone fisiche rivestono la carica di legale rappresentante della medesima impresa, una sola di esse può rilasciare anche per conto delle altre le autocertificazioni circa fatti o situazioni personali richieste nel presente disciplinare.

Gli atti da prodursi in bollo e che non risulteranno in regola sotto tale aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n° 642, saranno considerati validi ai fini dell'ammissione alla gara, salvo l'obbligo di regolarizzazione a carico del concorrente inadempiente, secondo il disposto del successivo articolo 31 del D.P.R. stesso.

SI RICORDA, INOLTRE, CHE TUTTI GLI ATTI RICHIESTI NELLA FORMA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE SONO IN CARTA SEMPLICE E DEVONO ESSERE CORREDATI DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE (QUALORA LA STESSA PERSONA FISICA PRODUCA PIU' AUTOCERTIFICAZIONI A SUA FIRMA, SARA' SUFFICIENTE UNA SOLA FOTOCOPIA DEL SUO DOCUMENTO DI IDENTITA').

LA MANCANZA O LA IRREGOLARITA' ANCHE DI UNO SOLO DEGLI ATTI DI CUI AI PUNTI 1 (OFFERTA) 2 (QUADERNO D'ONERI FIRMATO IN SEGNO DI CONOSCENZA E DI PIENA ACCETTAZIONE), 3 (GARANZIA PROVVISORIA) E 4 (CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA) DARA' LUOGO ALLA ESCLUSIONE DALLA GARA (PER LA GARANZIA

PROVVISORIA L'ESCLUSIONE DALLA GARA SARA' COMMUNATA SOLO PER I CASI PREVISTI ESPRESSAMENTE DAL D.LGS. 12/04/2006, N° 163).

Se necessario i concorrenti saranno invitati a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti di cui ai punti 5, 6, 7,8, 9, 10 e 11 e per il punto 3 limitatamente ad irregolarità differenti da quelle direttamente sanzionate con l'esclusione dalla gara dal D.L.gs. 12/04/2006, n° 163.

La mancanza o la irregolarità di anche uno solo dei documenti di cui ai suddetti punti comporterà l'esclusione dalla gara, se il completamento ed i chiarimenti non saranno definitivamente risultati tali da dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Per le imprese stabilite in altri Paesi dell'Unione Europea la qualificazione, consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo la normativa vigente nello Stato di appartenenza.

* * *

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

AI SENSI DELL' ART. 86 1° COMMA DEL D.LGS. 163 DEL 12.04.2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SARANNO SOTTOPOSTE A VERIFICA DI CONGRUITA' LE OFFERTE CHE PRESENTERANNO UN RIBASSO PERCENTUALE (SUL DIFFERENZIALE RISPETTO ALLE QUOTAZIONI PLATT'S A BASE D'ASTA DI €0,030 OLTRE IVA PER OGNI LITRO DI CARBURANTE) PARI O SUPERIORE ALLA MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI PERCENTUALI DI TUTTE LE OFFERTE AMMESSE, CON ESCLUSIONE DEL 10%, ARROTONDATO ALL'UNITA' SUPERIORE, RISPETTIVAMENTE DELLE OFFERTE DI MAGGIOR RIBASSO E DI QUELLE DI MINOR RIBASSO, INCREMENTATA DELLO SCARTO MEDIO ARITMETICO DEI RIBASSI PERCENTUALI CHE SUPERERANNO LA PREDETTA MEDIA.

TALE PROCEDURA SARA' ESERCITATA SOLAMENTE SE IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE RISULTERA' PARI O SUPERIORE A CINQUE.

SE IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE RISULTERA' INFERIORE A CINQUE, AI FINI DELL'ESCLUSIONE DI EVENTUALI OFFERTE ANOMALE SI PROCEDERA' AI SENSI DELL'ART. 86 3° COMMA DEL D. LGS. 163 DEL 12.04.2006.

PER LA VERIFICA DI CONGRUITA' SI PROCEDRA' AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E SEGG. DEL PREDETTO D.LGS. 12/04/2006, N° 163 E LE OFFERTE CHE VERRANNO EVENTUALMENTE DICHIARATE ANOMALE SARANNO ESCLUSE DALLA GARA.

L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA AVVERRA' A FAVORE DEL CONCORRENTE CHE AVRA' PRESENTATO L'OFFERTA (NON ANOMALA) DI MAGGIORE RIBASSO PER L'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO.

AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, IN CASO DI OFFERTE UGUALI, SI PROCEDERA' MEDIANTE SORTEGGIO PER ESTRAZIONE ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL PRIMO ESTRATTO.

LA COMMISSIONE DI GARA CONCLUDERA' LE OPERAZIONI DI SUA COMPETENZA CON L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 11, 4° COMMA, DEL D.LGS. 12/04/2006, N° 163.

SI PROCEDERA' ALL'AGGIUDICAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA.

L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA, AI SENSI DELL'ART. 12, 1° COMMA, DEL D.LGS. 12/04/2006, N° 163, AVVERRA' CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO.

STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà versare all'Automobile Club Livorno la somma di €700,00=, quale presunto ammontare delle spese inerenti la stipula del contratto, e presentarsi per la stipula dello stesso, appena invitato e, comunque, entro il termine che gli verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione. In caso contrario l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e sarà incamerata la cauzione provvisoria.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 19 del quaderno d'onori. Detta cauzione potrà essere costituita nelle forme di legge.

La cauzione definitiva sarà ridotta del 50% per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, 7° comma, del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 e successive modificazioni.

L'Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata a seguito dell'esperimento della gara, in caso di fallimento o per qualsiasi caso di scioglimento della convenzione con l'originaria impresa aggiudicataria.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

L'Automobile Club Livorno si riserva di non far luogo alla gara o di rinviarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto.

Livorno, lì 10 giugno 2015

Il Direttore
Dott. Ernesto La Greca